

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA, BANFI, VIGNOLA e IANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

Condono di sanzioni disciplinari
connesse con agitazioni politiche, sindacali e studentesche

ONOREVOLI SENATORI. — In concomitanza con la presentazione di un disegno di legge contenente delega al Presidente della Repubblica per concessione di amnistia e indulto per reati commessi per motivi o in occasione di agitazioni politiche, sindacali e studentesche, i sottoscritti ritengono opportuno e necessario presentare altresì il presente disegno di legge, che vuole integrare il precedente.

Infatti, in seguito alla contestazione di reati per i quali si richiede ora un provvedimento di amnistia, sono state erogate o si prevede che saranno erogate sanzioni disciplinari, che i presentatori ritengono non potere avere giustificazione morale e giuridica, quando sia riconosciuto necessario intervenire con amnistia per i reati in occasione dei quali le infrazioni disciplinari sono state commesse: il che appare ancora più valido se tali infrazioni siano state contestate anche indipendentemente da una denuncia penale.

La questione assume particolare rilievo per gli studenti universitari e medi, per i quali la sospensione di esami, la perdita di un anno di corso o addirittura l'espulsione possono costituire di fatto sanzioni gravissime, tali da incidere sulla possibilità stessa

di continuare gli studi. Codeste sanzioni, ed altre, sono state purtroppo comminate con larghezza dalle autorità accademiche e scolastiche, sulla base di un'applicazione formale e spesso restrittiva delle norme legislative e regolamentari vigenti, e senza tener conto delle giustificazioni sociali che hanno determinato le recenti agitazioni. Si aggiungono ora notizie di sanzioni comminate anche a personale docente o amministrativo, soprattutto a seguito di incriminazione per omessa denuncia di reato, o anche per diretta partecipazione a quelle agitazioni alle quali appunto si riferisce il proposto disegno di legge di amnistia; nonchè di sanzioni disciplinari nei confronti di altro personale dello Stato o di enti da esso dipendenti o comunque di altri enti pubblici.

A giudizio dei proponenti, la nuova Legislatura deve inaugurarsi con una responsabile presa di coscienza dei problemi che agitano la società civile, e con un atto di pacificazione, che valga a restituire serenità ai giovani ed a quanti hanno solidarizzato con loro, come condizione pregiudiziale indispensabile per l'avvio di una politica di riforma che trovi i necessari consensi nel Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate tutte le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse per motivi o in occasione di agitazioni politiche, sindacali e studentesche, nel periodo dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968, da:

1) funzionari e dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, degli enti pubblici, degli enti di diritto pubblico;

2) studenti degli istituti di istruzione secondaria, delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

3) dipendenti dalle amministrazioni di scuole non statali, riconosciute o parificate, di istruzione secondaria;

4) studenti delle scuole di cui al punto 3).

Art. 2.

Delle sanzioni condonate e dei fatti costituenti le imputazioni non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati. Di tali sanzioni e fatti non si può tener conto ad alcun altro ulteriore effetto, come ad esempio di carriera, di servizio, didattico, disciplinare.

Art. 3.

Il condono si applica in via provvisoria qualora per i medesimi fatti sia in corso procedimento penale.

L'applicazione provvisoria del condono non può in alcun caso essere differita alla definizione del giudizio penale nè ritardata dalla pendenza di esso.

Art. 4.

La sentenza penale, intervenuta nei procedimenti di cui all'articolo 3, di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, fa stato nei relativi procedimenti disciplinari in qualunque istanza di giudizio si trovino, e rende definitiva di diritto l'applicazione provvisoria del condono.

Qualora il giudicato penale escluda che il reato sia stato commesso per i motivi o nell'occasione di cui all'articolo 1, l'applicazione provvisoria del condono è revocata e il procedimento disciplinare riprende il suo corso.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.